

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1055

**Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Adozione ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Regionale.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale condivisa dal Dirigente della Sezione Personale, riferisce quanto segue.

L'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, entrata in vigore il 18.08.2014, ha riformato la disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati degli Enti Pubblici. Si riporta il testo della norma:

*"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

*2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*

*4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.*

*5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*

*6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

*7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.*

8. *Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e secondo e terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.*
9. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.”.*

In particolare, il comma 8 prevede che i Regolamenti degli Enti debbano essere adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione; il comma 5 prevede che gli stessi Regolamenti debbano stabilire i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, nonché i criteri di riparto delle somme recuperate a seguito di sentenze favorevoli all'Ente che tengano conto del rendimento individuale con particolare riferimento alla puntualità negli adempimenti processuali; i commi 1, 6 e 7 introducono tetti ai compensi professionali nell'ottica di contenimento e razionalizzazione di tale tipologia di spesa.

Le competenze professionali dei legali interni all'Avvocatura regionale hanno ricevuto una prima disciplina organica con il Regolamento n. 2 dell'01.02.2010, emanato in attuazione dell'art. 7, co. 2, L.R. 26.06.2006 n. 18 e dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000. Detto regolamento ha introdotto un meccanismo di calcolo complesso e farraginoso che ne ha reso difficile l'applicazione: prova ne è che, a distanza di 6 anni dalla sua entrata in vigore, la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati regionali è ancora ferma all'anno 2010.

In sede di adeguamento del citato regolamento regionale al disposto normativo dell'art. 9 D.L. 90/2014, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2817 del 30.12.2014 furono adottate modifiche urgenti alla disciplina dei compensi, sulle quali venne acquisito il parere della Commissione consiliare competente. Senonchè tali modificazioni, che introducevano una disciplina ancor più complessa e farraginoso rispetto a quella originaria, non furono poi approvate in via definitiva.

Si rende pertanto necessario emanare un nuovo regolamento che si adegui alla normativa statale in maniera più organica e semplice, al fine di renderne più facile l'attuazione. Tale regolamento si applicherà ai compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dal 1° gennaio 2015 nel rispetto dei tetti stabiliti dai commi 1, 6 e 7 dell'art. 9 D.L. cit.

Le disposizioni del Regolamento di cui si propone l'adozione specificano, non soltanto, i criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi e quelli di valutazione del rendimento individuale degli avvocati regionali, ma ridefiniscono altresì, rispetto alla precedente regolamentazione, i criteri di ripartizione dei compensi in un'ottica perequativa, favorendo così il "gioco di squadra" necessario per il miglior funzionamento delle Avvocature pubbliche. In tale prospettiva, la percentuale del 10% dei compensi prevista in favore dell'avvocato costituito nel giudizio concluso con sentenza favorevole costituisce il giusto "compromesso" tra la necessità di premiare l'attività svolta dal singolo professionista e la necessità di perequare il trattamento economico di tutti gli avvocati regionali che, a prescindere dal rilievo economico degli affari contenziosi assegnati a ciascun avvocato, concorrono in egual misura al buon funzionamento dell'Avvocatura assicurando così l'efficace esercizio del potere/dovere di difesa dell'Amministrazione regionale. In sostanza, tale perequazione fa sì che gli affari legali possano continuare ad essere attribuiti per materia, in ragione della specifica e preziosa competenza professionale ed attitudine acquisite da ciascun avvocato.

Il Regolamento, inoltre, adegua il sistema di determinazione dei compensi alla nuova legge professionale e, più in generale, all'abolizione delle tariffe professionali. Pertanto, per la quantificazione dei compensi spettanti nei casi di compensazione integrale di spese o omessa pronuncia sulle spese, comprese le transazioni dopo sentenza favorevole, esso fa riferimento ai criteri di determinazione vigenti per gli avvocati esterni

con l'applicazione di una percentuale di riduzione crescente in relazione all'esito totalmente o parzialmente favorevole del giudizio.

Quanto ai criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi, le nuove disposizioni regolamentari, ampliando e specificando i criteri indicati in linea di principio dalla norma statale (art. 9, comma 5, secondo periodo, D.L. cit.), stabiliscono che l'assegnazione debba avvenire - come di fatto avviene - nel rispetto delle abilitazioni, delle specializzazioni, delle competenze e attitudini professionali dei singoli legali, in correlazione alle esigenze dell'Amministrazione, anche attraverso la costituzione in giudizio congiunta tra più professionisti o la cura collegiale di affari consultivi. Il tutto nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Quanto, infine, ai criteri di valutazione del rendimento individuale, il nuovo regolamento specifica, all'art. 5 commi 2 e 4, che la valutazione sarà svolta sulla base della condotta processuale tenuta nel giudizio tenuto conto dei carichi individuali di lavoro dell'avvocato e avendo riguardo al numero e qualità di affari trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta.

Il Regolamento (art. 7 comma 2) rinvia alla contrattazione decentrata per la disciplina della eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato degli avvocati: a tale riguardo, si auspica l'avvio delle iniziative necessarie a definire anche ulteriori aspetti di specifico interesse per i professionisti legali della Regione Puglia, quali quelli connessi alle modalità di rilevazione dell'orario di lavoro ed alla misurazione e valutazione della loro performance individuale, al fine di collegarli all'ambito professionale di loro diretta responsabilità e competenza e di tener conto della peculiarità della natura dei servizi professionali erogati.

Trattandosi di regolamento esecutivo della legge regionale 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura, compete alla Giunta Regionale la sua adozione e la successiva approvazione definitiva in applicazione dell'art. 44, comma 1, della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014. Si ravvisa inoltre la necessità di avvalersi della riduzione del termine prevista dal comma 2 dell'art. cit. dello Statuto, stante la previsione contenuta nell'art. 9, comma 8, del D.L. 90/2014, secondo cui, in mancanza di adeguamento alle sopravvenute previsioni della legge statale, i compensi spettanti agli avvocati pubblici non possono essere corrisposti.

Il Regolamento ha riportato il parere favorevole del Direttore della Sezione Personale che, a tal fine, sottoscrive la presente deliberazione.

#### **COPERTURA FINANZIARIA D.LGS. n. 118/2011**

La spesa relativa all'anno 2015 derivante dal Regolamento oggetto del presente provvedimento sarà finanziata con le risorse stanziare per il pagamento dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, per il 2015, sul cap. 1320 del Bilancio approvato con L.R. 23 dicembre 2014 n. 54, ammontanti a € 750.000,00, interamente confluiti nell'avanzo di amministrazione secondo le norme di contabilità vigenti.

La spesa relativa all'anno 2016 farà carico ai capitoli 1320 e 1324 del bilancio corrente Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 1, che presentano, rispettivamente, uno stanziamento di € 200.000,00 e € 750.000,00.

La spesa relativa agli esercizi finanziari successivi sarà annualmente prevista in bilancio.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale per quanto sopra esposto.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

e dal Direttore della Sezione Personale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di adottare il nuovo Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale nel testo allegato di n. 9 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre che il Regolamento adottato venga trasmesso, per il tramite del Segretariato generale della G.R., alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza.
3. Di trasmettere, a cura dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
4. Di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva del Regolamento.
5. Di delegare all'Avvocato Coordinatore ogni altro eventuale adempimento conseguente al presente provvedimento.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

All. 1

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI  
AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA REGIONALE  
(AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014 N.90  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  
DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114)**

Art.1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, in attuazione dell'art.7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 nonché in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 (Dirigenza Comparto Autonomie Locali), all'art. 27 del CCN 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, e all'art.9 della L.114/2014, con decorrenza 1.1.2015, ovvero per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato. I compensi da liquidare per giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, soggiacciono all'applicazione dell'art.1 comma 457 della L.147/2013, mentre per i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, che dispone la compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, spettano secondo la disciplina regolamentare *rationetemporis* vigente entro il limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Art.2

(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)

1. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludano con esito favorevole all'Ente.

2. L'assegnazione degli incarichi agli Avvocati regionali avviene in ragione della specializzazione professionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di accrescimento e valorizzazione delle professionalità, tenendo altresì conto della connessione o analogia degli affari nuovi con altri già trattati. I compensi professionali per l'attività di cui all'art.1 gravano su apposito stanziamento del Bilancio dell'Ente, denominato Fondo per i compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura



1 7

Regionale, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

3. I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo ex art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. L'ammontare dei compensi erogati per giudizi definiti con pronunce favorevoli con compensazione o con omessa pronuncia sulle spese, di cui al seguente art.3 commi 2 e 3, non può superare lo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, il quale non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013 di cui all'art.9 comma 6, del D.L.90/2014 o l'eventuale diverso limite stabilito da norme sopravvenute.

5. L'ammontare dei compensi relativi ai giudizi definiti con pronunce favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti non è computato ai fini del rispetto dei tetti della spesa di personale e del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, D.L. 78/2010. La Sezione Personale cura l'inserimento dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa secondo le indicazioni dell'ARAN e della Ragioneria Generale dello Stato.

#### Art.3

##### (Criteri di quantificazione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di sentenza totalmente o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, spettano agli avvocati regionali le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto –ove sia oggetto di specifica condanna –del rimborso spese forfetarie, che è acquisito al bilancio regionale.

2. In presenza di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 30%.

3. In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano agli avvocati regionali i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 50%.

4. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende qualsiasi provvedimento giurisdizionale, comunque denominato, reso in giudizi a cognizione piena o sommaria in qualunque stato e grado e pronunciato da qualunque autorità idoneo a definire la lite nella fase cautelare o nel merito, con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l'Amministrazione regionale ovvero con l'accoglimento integrale delle azioni promosse dall'Amministrazione regionale, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole.

5. Sono altresì considerati favorevoli i provvedimenti giudiziali che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le liti passive dichiarando la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità del ricorso e della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza del Giudice adito, l'estinzione o la perenzione del giudizio.

Infine, si considerano favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive dichiarandone l'estinzione o la improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse ove la posizione giuridica o dedotta in giudizio dall'Amministrazione rimanga integra.



6. Si considerano parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono le liti attive o passive dichiarandone l'estinzione o l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale. In caso di definizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione o negoziazione assistita, il compenso viene raggugliato al 50% di quello previsto in ipotesi di intervenuta conciliazione giudiziale.

7. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, il compenso professionale è unico.

8. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato regionale ai sensi del punto 2, è ridotto di un ulteriore 20%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad avvocato esterno per esigenze di domiciliazione della causa.

9. Quando in una causa l'avvocato assiste la Regione contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.

10. La disposizione di cui al comma precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.

#### Art.4

##### (Preventivo e Notula)

1. Ai fini del conferimento dell'incarico difensivo, l'avvocato predispone un preventivo di compenso massimo liquidabile, fermo restando che l'effettivo compenso da corrispondere, eventualmente dovuto all'esito della controversia, è determinato in ragione dell'effettiva attività difensiva prestata. A tali fini, si tiene conto del valore della controversia, ovvero della importanza della stessa, se di valore indeterminabile, sulla scorta dei criteri fissati dal presente regolamento e dai parametri fissati negli atti adottati dall'Amministrazione in materia di conferimento di incarichi legali.

2. I parametri fissati all'atto dell'affidamento dell'incarico, anche a ratifica, sono fissi e invariabili, salva l'ipotesi che in corso di causa il valore della controversia subisca variazioni che rendano necessario integrare con atto formale le condizioni di conferimento dell'incarico.

3. All'esito del giudizio, l'avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale è indicata l'effettiva attività svolta evengono quantificati gli effettivi compensi maturati.

4. La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dall'avvocato regionale incaricato e vistata dal dirigente del Settore legale o dall'Avvocato Coordinatore.

#### Art. 5

##### (Criteri di ripartizione dei compensi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'ipotesi di pronuncia favorevole con compensazione integrale o parziale delle spese, ivi comprese le transazioni dopo sentenze favorevoli all'Amministrazione e nell'ipotesi di pronuncia favorevole con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico delle controparti, le relative somme, compensate o recuperate, anche parzialmente, sono ripartite tra gli avvocati regionali in servizio, indipendentemente dalla qualifica da ciascuno posseduta, secondo i criteri seguenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 9, commi 1, 6 e 7, del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 o dalle eventuali successive modifiche normative.




2. All'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la pronuncia favorevole spetta il 10% della somma. Nel caso di difesa congiunta la ridetta percentuale sarà parimenti divisa fra i difensori regionali. E' esclusa la liquidazione ove, con riferimento al relativo giudizio, sia intervenuta sanzione disciplinare da parte dell'Ente datore di lavoro (o Consiglio dell'Ordine) per il mancato, ritardato o negligente compimento di adempimenti processuali inerenti il mandato (art. 26 codice deontologico).

3. A tutti gli avvocati regionali (compresi l'avvocato o gli avvocati costituiti) spetta il residuo 90% della somma, suddiviso in parti uguali, previa deduzione della somma pari al 2% da destinarsi al trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale ex art.7 della L.R. 19 del 31.12.2010.

4. Ai sensi dell'art.9 comma 5 D.L. 90/2014, conv. in L.144/2014, la ripartizione tra tutti gli Avvocati dell'Ente dei compensi professionali derivanti dalle spese legali recuperate a carico delle controparti soccombenti viene operata, nel rispetto del principio dell'autonomia dell'Avvocatura e delle regole sancite dal Codice deontologico, secondo le percentuali e con le modalità sopra indicate, previa valutazione da parte dell'Avvocato Coordinatore del rendimento individuale di ciascun Avvocato in occasione dell'adempimento del mandato professionale al medesimo conferito. A tal fine ciascun Avvocato sarà assoggettato a valutazione sulla base della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento giurisdizionale che ha definito la vicenda processuale oggetto dell'incarico in esame. In particolare si terrà conto: a) dell'eventuale mancato rispetto dei termini processuali che abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale; b) dell'eventuale assenza ingiustificata ad udienze destinate allo svolgimento di attività non differibili, da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale. In tali casi l'Avvocato Coordinatore disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al singolo Avvocato in relazione allo specifico affare trattato. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, il compenso spettante all'Avvocato in relazione agli affari nella trattazione dei quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità sarà ridotto in misura progressiva del 20%, del 40%, dell'80%, fino alla totale eliminazione del compenso, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di bilancio per l'Ente. Nel compiere la valutazione del rendimento individuale sulla base della condotta processuale l'Avvocato Coordinatore dovrà comunque tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato avendo particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del provvedimento giurisdizionale l'Avvocato Coordinatore rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti all'Avvocato. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano ritenuti sufficienti, l'Avvocato Coordinatore opera la decurtazione del compenso nelle percentuali suindicate.

5. La ripartizione delle somme per ciascun avvocato sarà effettuata limitatamente all'attività professionale svolta nel periodo successivo al suo formale inquadramento nel profilo professionale di avvocato regionale e all'iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati.

#### Art. 6

(Avvocato Coordinatore)

1. L'Avvocato Coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento, ad eccezione dei soli giudizi



in cui risulta officiato della rappresentanza e difesa della Regione Puglia; in tali ipotesi concorre nella misura e con le modalità stabilite all'art. 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto.

#### Art. 7

(Natura dei compensi e modalità di erogazione)

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento hanno natura retributiva.
2. Il contratto collettivo integrativo disciplina la eventuale correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.
3. I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.
4. L'Avvocato Coordinatore provvede con apposito atto a liquidare per il tramite della Sezione Personale i compensi dovuti.
5. I compensi professionali erogati agli avvocati sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario.
6. In applicazione dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia.

#### Art. 8

(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)

Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n.15 e al regolamento di attuazione, nonché delle norme in materia di trasparenza.

#### Art. 9

(Oneri connessi all'iscrizione all'Albo)

1. Sono a carico della Regione Puglia gli oneri per l'iscrizione ed il successivo mantenimento degli avvocati regionali nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

